

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO DEI
MINISTERI - PARTE ECONOMICA, BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO
IL 26 LUGLIO 1996.**

[DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]

Articolo 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. *Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.*

Articolo 2

Aumenti della retribuzione base

1. *Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (6) sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.*

Articolo 3

Incremento del trattamento accessorio

1. *A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (6), nelle misure indicate per ciascuna amministrazione della relativa tabella, sono incrementate, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata tabella B.*
2. *Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (6) è incrementato, in ciascuna amministrazione, per l'anno 1997, di un importo pari allo 0,16 per cento del monte salari dell'anno 1995 e di un ulteriore importo pari allo 0,12 per cento della medesima massa salariale, a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere sull'anno 1998.*

Articolo 4

Integrazione del fondo per la produttività collettiva

1. *Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro (6), istituito presso ciascun Ministero o amministrazione, potrà essere incrementato dal 1° gennaio 1997 fino ad un massimo di L. 240.000 annue medie pro-capite, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (7) ed in particolare:*
 - *la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;*
 - *l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.*

Articolo 5

Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento

1. *Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (8) per il personale delle qualifiche direttive ad esaurimento, sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.*

Articolo 6
Segretari comunali

1. *Gli stipendi tabellari dei segretari comunali derivanti dall'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (8) sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste, per le qualifiche di inquadramento VIII e IX.*
2. *L'indennità di direzione dei segretari comunali, di cui al punto 3 dell'accordo successivo stipulato, per tale categoria, in data 14 luglio 1995, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 1997, delle seguenti misure mensili lorde:*

<i>qualifica VIII</i>	<i>£ 74.000</i>
<i>qualifica IX</i>	<i>" 81.000</i>

Articolo 7
Effetti dei benefici

1. *Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 2, 5 e 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995 (8).*

TABELLA A**INCREMENTI STIPENDIALI**

<i>DECORRENZE</i>	<i>1-1-1996</i>	<i>1-11-1996</i>	<i>1-7-1997</i>	<i>Totale</i>
<i>Ispettore Generale r.e.</i>	<i>113.000</i>	<i>131.000</i>	<i>82.000</i>	<i>326.000</i>
<i>Direttore di Divisione r.e.</i>	<i>105.000</i>	<i>121.000</i>	<i>76.000</i>	<i>302.000</i>
<i>Livello IX</i>	<i>91.000</i>	<i>105.000</i>	<i>66.000</i>	<i>262.000</i>
<i>Livello VIII</i>	<i>83.000</i>	<i>96.000</i>	<i>60.000</i>	<i>239.000</i>
<i>Livello VII</i>	<i>78.000</i>	<i>87.000</i>	<i>55.000</i>	<i>220.000</i>
<i>Livello VI</i>	<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Livello V</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>	<i>47.000</i>	<i>187.000</i>
<i>Livello IV</i>	<i>62.000</i>	<i>72.000</i>	<i>45.000</i>	<i>179.000</i>
<i>Livello III</i>	<i>59.000</i>	<i>68.000</i>	<i>42.000</i>	<i>169.000</i>
<i>Livello II</i>	<i>56.000</i>	<i>64.000</i>	<i>40.000</i>	<i>160.000</i>
<i>Livello I</i>	<i>53.000</i>	<i>61.000</i>	<i>38.000</i>	<i>152.000</i>

INCREMENTI DELLE INDENNITÀ DI MINISTERO*Fascia A*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato e TAR, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato, Ministero di grazia e giustizia [1], Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Ministero delle poste, Ministero aviazione civile e Direzione generale motorizzazione civile, Ministero università e ricerca scientifica, Ministero del commercio estero, Ministero del bilancio.

Misure mensili lorde (lire)

<i>Isp. Gen. r.e.</i>	<i>41.000</i>
<i>Dir. Div. r.e.</i>	<i>38.000</i>
<i>Livello IX</i>	<i>33.000</i>
<i>Livello VIII</i>	<i>30.000</i>
<i>Livello VII</i>	<i>27.000</i>
<i>Livello VI</i>	<i>25.000</i>
<i>Livello V</i>	<i>24.000</i>
<i>Livello IV</i>	<i>22.000</i>
<i>Livello III</i>	<i>21.000</i>
<i>Livello II</i>	<i>20.000</i>
<i>Livello I</i>	<i>19.000</i>

[1] Al personale del Ministero di grazia e giustizia, dell'Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, gli incrementi dell'indennità di ministero previsti dalla tabella B, fascia A, competono per tredici mensilità.

Fascia B

Ministero dell'interno.

Misure mensili lorde (lire)

<i>Isp. Gen. r.e.</i>	<i>66.000</i>
<i>Dir. Div. r.e.</i>	<i>61.000</i>
<i>Livello VIII-bis (IX)</i>	<i>53.000</i>
<i>Livello VIII</i>	<i>48.000</i>
<i>Livello VII-bis</i>	<i>46.000</i>
<i>Livello VII</i>	<i>44.000</i>
<i>Livello VI</i>	<i>40.000</i>
<i>Livello V</i>	<i>38.000</i>
<i>Livello IV</i>	<i>36.000</i>
<i>Livello III</i>	<i>34.000</i>
<i>Livello II</i>	<i>32.000</i>
<i>Livello I</i>	<i>31.000</i>

Fascia C

Ministero della difesa, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero degli affari esteri, Ministero dei trasporti - Marina mercantile, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dei beni culturali, Ministero dell'ambiente, Ministero delle risorse agricole, forestali ed ambientali, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'industria, Ministero della sanità.

Misure mensili lorde (lire)

<i>Isp. Gen. r.e.</i>	<i>90.000</i>
<i>Dir. Div. r.e.</i>	<i>84.000</i>
<i>Livello IX</i>	<i>73.000</i>
<i>Livello VIII</i>	<i>66.000</i>
<i>Livello VII</i>	<i>60.000</i>
<i>Livello VI</i>	<i>55.000</i>
<i>Livello V</i>	<i>52.000</i>
<i>Livello IV</i>	<i>49.000</i>
<i>Livello III</i>	<i>47.000</i>
<i>Livello II</i>	<i>44.000</i>
<i>Livello I</i>	<i>42.000</i>

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

NOTE

- (1) *Publicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188, S.O.*
- (2) *Riportato al n. A/LXV.*
- (3) *Riportato al n. A/LXVIII.*
- (4) *Riportato al n. A/LXV.*
- (5) *Riportato al n. A/LXVIII.*
- (6) *Riportato al n. A/LXXIX.*
- (7) *Riportato al n. A/LXV.*
- (8) *Riportato al n. A/LXXIX.*